

Ordinanza cantonale sulla protezione dell'ambiente (OCPAmb)

emanata dal Governo il 13 agosto 2002

visto l'art. 57 della legge d'introduzione alla legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge cantonale sulla protezione dell'ambiente, LCPAmb) del 2 dicembre 2001 ¹⁾

I. Disposizioni generali

Art. 1

¹ Il Dipartimento competente per la protezione dell'ambiente è il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente. Competenza

^{2 2)} Il Servizio specializzato per la protezione dell'ambiente è l'Ufficio per la natura e l'ambiente.

Art. 2

¹ Il Governo, il Dipartimento e il Servizio sono autorizzati, nei loro settori di competenza, a stipulare contratti con privati e con enti di diritto pubblico con lo scopo di delegare compiti esecutivi. Stipulazione di contratti

² Il Governo, il Dipartimento e il Servizio possono stipulare contratti di cooperazione con imprese o associazioni di categoria.

³ Per controversie risultanti da tali contratti il Tribunale amministrativo cantonale può essere designato quale tribunale arbitrale.

Art. 3

¹ Se il comune viene a conoscenza di comportamenti o situazioni probabilmente contrari alla legislazione sulla protezione dell'ambiente della Confederazione o del Cantone, chiarisce i fatti. Il comune obbliga chi è tenuto a procedere (responsabile risp. perturbatore) a ripristinare lo stato legale. Se la competenza spetta ad un'autorità cantonale o federale, il comune ne fa contemporaneamente notifica a quest'ultima. Procedura in situazioni contrarie alle norme

² Qualora chi è tenuto a procedere non ottemperi all'invito del comune, l'autorità competente ordina il ripristino dello stato legale e lo impone.

¹⁾ CSC 820.100

²⁾ Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4301; entrato in vigore il 1° gen. 2007

³ In situazioni contrarie alle norme che nel contempo violano la legislazione sulla protezione dell'ambiente e la legislazione sulla pianificazione territoriale, il ripristino dello stato legale si orienta alla legge cantonale sulla pianificazione territoriale ¹⁾, qualora vi sia in primo luogo una violazione del diritto edilizio e di pianificazione. Se la violazione concerne prevalentemente norme sulla protezione dell'ambiente, il ripristino viene ordinato e imposto da parte dell'autorità competente conformemente alla legislazione sulla protezione dell'ambiente. In casi di dubbio, le autorità probabilmente competenti trovano un accordo riguardo alla competenza.

II. Protezione dalle immissioni

1. INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Art. 4

Impianti con
elevato inquinamento
atmosferico

¹ Gli impianti seguenti sono considerati impianti che provocano un elevato inquinamento atmosferico:

- a) impianti di parcheggio con almeno 150 posteggi per automobili;
- b) impianti di combustione a legna e a carbone con una potenza termica superiore ai 70 kW;
- c) impianti di combustione a nafta e a gas con una potenza termica superiore ai 350 kW;
- d) impianti di combustione alimentati con scarti di legna (ai sensi dell'allegato 5 numero 3 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 OIAt) o funzionanti ad olio pesante;
- e) centrali termoelettriche a blocco e motori a combustione interna fissi;
- f) impianti artigianali e industriali secondo l'appendice 1;
- g) impianti di allevamento secondo l'appendice 1;
- h) altri impianti da cui sono da attendersi odori notevoli.

³ Prima di rilasciare la licenza edilizia per un impianto ai sensi del capoverso 1, il comune richiede il consenso del Servizio. La procedura si conforma agli articoli 33 e 34.

Art. 5

Altezza minima
di camini e canali
di aerazione

Per l'altezza minima di camini e canali di aerazione che non può essere calcolata secondo l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico, devono essere applicate le raccomandazioni della Confederazione.

¹⁾ CSC 801.100

Art. 6

¹ I lavori all'aperto dai quali sono da attendersi immissioni nocive o molesti, in particolare i lavori di protezione anticorrosiva come la sabbatura o la verniciatura a spruzzo, devono essere notificati per iscritto al Servizio, insieme alle misure di protezione previste, almeno due settimane prima di iniziare i lavori, qualora la superficie da trattare superi i 50 m².

Lavori all'aperto

² Sono soggetti all'obbligo di notifica l'azienda che esegue i lavori e il proprietario o la proprietaria dell'oggetto trattato.

³ Il Servizio può ordinare altre misure di protezione. Esso può vietare che lavori di protezione anticorrosiva vengano eseguiti all'aperto, se ciò non è assolutamente necessario.

Art. 7

¹ I comuni provvedono al controllo periodico degli impianti di combustione funzionanti ad „olio da riscaldamento extra leggero“ o a gas e che producono una potenza termica fino a 1 MW.

Controllo degli impianti di combustione

² I comuni sono autorizzati ad eseguire controlli degli impianti di combustione anche più di una volta ogni due anni.

Art. 8

¹ I controlli degli impianti di combustione possono essere eseguiti soltanto da parte di specialisti indipendenti dal settore dei bruciatori e delle caldaie.

Persone che eseguono i controlli degli impianti di combustione

² Sono considerati specialisti persone che dispongono di una formazione tecnica o artigianale, che si impegnano a sostenere entro tre anni l'esame professionale riconosciuto dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia o che dispongono di una formazione equivalente.

³ Le persone a cui è stato affidato il controllo ufficiale degli impianti di combustione sono tenute a frequentare i corsi d'introduzione e di perfezionamento organizzati dal Servizio o da esso riconosciuti.

Art. 9

Il Servizio provvede ad un'adeguata sorveglianza di impianti di combustione a legna fino a 70 kW.

Controllo di piccoli impianti di combustione a legna

2. RUMORE**Art. 10**

¹ Il Servizio allestisce e aggiorna i catasti dei rumori per le strade nazionali e cantonali, i comuni quelli per le strade comunali.

Risanamento fonico
1. Strade

² Dietro consultazione del Servizio, l'Ufficio tecnico allestisce i piani pluriennali all'attenzione della Confederazione e i progetti di risanamento per le strade nazionali e cantonali per l'esposizione pubblica. Esso è competente per l'attuazione delle misure.

³ I comuni notificano all'Ufficio tecnico i loro progetti di risanamento previsti per l'inserimento nel piano pluriennale. Essi presentano i progetti di risanamento al Servizio per l'esame. I comuni inoltrano all'Ufficio tecnico i progetti di risanamento esaminati per la riscossione dei sussidi federali.

Art. 11

2. Impianti ferroviari

Il Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste è competente per l'attuazione delle misure d'isolamento acustico presso edifici esistenti, in relazione al risanamento fonico delle ferrovie. Esso può delegare totalmente o parzialmente le sue competenze ai servizi.

Art. 12

3. Altri impianti

¹ Prima di concedere facilitazioni secondo l'articolo 14 dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico ¹⁾ per il risanamento di un impianto fisso esistente che causa rumore, l'autorità comunale competente procede all'esposizione pubblica della documentazione nel comune.

² La procedura di esposizione pubblica si conforma alle prescrizioni sull'esposizione pubblica di domande di costruzione. Durante l'esposizione pubblica può essere sollevata opposizione scritta e motivata all'autorità comunale competente.

Art. 13

Eccezioni al divieto di urbanizzazione di zone edificabili

Qualora, nel quadro di una procedura del piano di quartiere o di una procedura per il rilascio della licenza edilizia, il comune preveda la concessione di eccezioni al divieto di urbanizzazione per piccole parti di zone edificabili nelle quali non sono rispettati i valori di pianificazione, esso richiede il consenso al Servizio prima che il piano di quartiere o la domanda di costruzione vengano esposti pubblicamente.

Art. 14

Manifestazioni con stimoli sonori e raggi laser

¹ La delega al Servizio di determinati compiti nell'ambito dell'attuazione dell'ordinanza concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser avviene su richiesta dei comuni o se il rispetto delle prescrizioni non può essere garantito in altro modo.

¹⁾ RS 814.41

² Il Servizio fattura agli organizzatori i costi per controlli e particolari servizi. Ulteriori costi risultanti al Servizio devono di regola venire assunti dal comune.

III. Sostanze pericolose per l'ambiente

Art. 15

Il Governo regola in un decreto separato le competenze per l'esecuzione dell'ordinanza sulle sostanze ¹⁾ da parte delle autorità cantonali.

Esecuzione dell'ordinanza sulle sostanze

IV. Rifiuti

Art. 15a ²⁾

¹ I contratti di comuni e di consorzi per la gestione dei rifiuti per lo smaltimento di rifiuti urbani combustibili in impianti di smaltimento extracantonali, per essere validi richiedono l'approvazione del Governo prima della loro stipulazione.

Esportazione di rifiuti urbani combustibili

² Il Governo di regola limita l'approvazione a cinque anni.

Art. 15b ³⁾

¹ L'importazione di rifiuti combustibili dall'esterno del Cantone dei Grigioni per oltre 2 000 tonnellate per fornitore all'anno, da smaltire nell'impianto di incenerimento dei rifiuti (IIRU) di Trimmis, necessita dell'autorizzazione del Servizio.

² Il gestore dell'IIRU di Trimmis presenta una domanda di autorizzazione appena si può accertare o presumere che il fornitore raggiunge il quantitativo soglia di 2 000 tonnellate all'anno. Se i rifiuti non vengono trasportati su ferrovia, nella domanda andrà esposta la ragione dell'impossibilità di tale trasporto.

Art. 16

¹ Le indicazioni riguardo al tipo e alla quantità dei rifiuti prodotti durante l'esecuzione di un progetto, nonché riguardo al loro smaltimento (dichiarazione di smaltimento, concetto di smaltimento) devono essere inoltrate su un modulo separato.

Rifiuti edili

² Domande di costruzione per progetti su fondi inquinati da rifiuti o sostanze nocive devono indicare nel concetto di smaltimento anche il dete-

¹⁾ RS 814.013

²⁾ Testo giusta DG del 22 settembre. 2009; entrato in vigore il 1° ottobre. 2009

³⁾ Introduzione giusta DG del 22 settembre. 2009; entrata in vigore il 1° ottobre. 2009

rioramento del terreno e del materiale di scavo, nonché il loro smaltimento previsto.

³ L'autorità edilizia comunale verifica se lo smaltimento previsto dei rifiuti edili soddisfi i requisiti e ordina, se necessario, uno smaltimento conforme alla legge. Questa verifica avviene di regola prima del rilascio della licenza edilizia.

⁴ In casi difficili, l'autorità edilizia fa valutare al Servizio il concetto di smaltimento.

Art. 17

Imballaggi per bevande

¹ L'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali attua gli articoli 4 - 6 dell'ordinanza sugli imballaggi per bevande.

Art. 18

Veicoli fuori uso
1. Concetti

¹ Sono considerati veicoli i veicoli a motore ai sensi della legge federale sulla circolazione stradale ²⁾, nonché i veicoli non motorizzati come le biciclette ed i rimorchi.

² Sono considerati fuori uso i veicoli che non vengono più utilizzati in conformità alla loro destinazione. Sono considerati fuori uso anche i veicoli non più utilizzabili la cui risistemazione nello stato legale provocherebbe costi che superano il valore del veicolo sistemato .

Art. 19

2. Comminatoria, esecuzione sostitutiva

¹ Qualora veicoli fuori uso o singole parti di essi, in particolare pneumatici, vengano depositati all'aperto su fondo pubblico o privato, il comune invita il proprietario o la proprietaria a provvedere allo smaltimento conforme alla legge entro un termine adeguato. Qualora il comune rimanga inattivo, l'invito avviene tramite il Servizio.

² In caso di mancata ottemperanza all'invito, il comune informa il Servizio. Quest'ultimo impone un termine ultimo per lo smaltimento, dietro contemporanea comminatoria di pena e di esecuzione sostitutiva a carico del proprietario o della proprietaria. Dopo la scadenza inutilizzata del termine, il Servizio commina l'esecuzione sostitutiva, addebitando i costi al proprietario o alla proprietaria.

³ Se non è possibile determinare il proprietario o la proprietaria oppure se essi sono insolventi, i costi vengono addebitati ai comuni.

⁴ L'obbligo di smaltimento viene meno se i veicoli fuori uso o le singole parti non sono rifiuti.

¹) Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4301; entrato in vigore il 1° gen. 2007

²) RS 741.01

Art. 20

Sono considerati impianti di compostaggio di grandi dimensioni gli impianti con una capacità di trattamento di oltre 100 tonnellate all'anno.

Impianti di compostaggio

Art. 21

I comuni notificano al Servizio siti inquinati da rifiuti e siti probabilmente inquinati che non sono ancora stati registrati nel catasto.

Catasto dei siti inquinati
1. Obbligo di notifica

Art. 22

¹ Per ogni domanda di costruzione l'autorità edilizia esamina se al progetto sono correlati interventi su fondi registrati nel catasto dei siti inquinati.

2. Costruzione e modifica di edifici e impianti

² Quando è interessato un sito registrato nel catasto, l'autorità edilizia sottopone la domanda al Servizio, prima di esporla pubblicamente. Quest'ultimo esamina entro tre settimane se la documentazione è sufficiente per la valutazione del progetto conformemente all'articolo 3 dell'ordinanza sui siti inquinati ¹⁾. Qualora siano necessarie ulteriori indicazioni, il comune respinge la domanda di costruzione per il completamento.

³ Il consenso del Servizio al rilascio della licenza edilizia avviene conformemente agli articoli 33 e 34.

Art. 23

¹ Se non è possibile determinare singole risp. singoli o tutte le risp. tutti i responsabili dell'inquinamento di un sito che di conseguenza necessita di risanamento o se questi sono insolventi, le spese scoperte, dedotto l'eventuale indennizzo della Confederazione, vengono assunte dal Cantone e dai comuni d'ubicazione del sito.

Assunzione delle spese di risanamento

² I comuni d'ubicazione del sito partecipano ai costi rimanenti, a seconda della loro capacità finanziaria:

gruppo di capacità finanziaria 1:	60	per cento
gruppo di capacità finanziaria 2:	50	per cento
gruppo di capacità finanziaria 3:	40	per cento
gruppo di capacità finanziaria 4:	30	per cento
gruppo di capacità finanziaria 5:	20	per cento

³ Il Cantone si assume le spese residue.

¹⁾ RS 814.680

V. Sussidi cantonali

1. COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI TRASPORTO

Art. 24

Sussidi per il trasporto su lunga distanza dei rifiuti urbani

¹ ¹⁾Sussidi per trasporti ferroviari su lunga distanza all'interno del Cantone fino a impianti di incenerimento vengono versati soltanto se i rifiuti urbani sono stati prodotti nell'area di raccolta dell'impianto o se lo smaltimento nel rispettivo impianto avviene con il consenso del Governo.

² Se, insieme ai rifiuti urbani combustibili, viene trasportata una considerevole quantità di altri rifiuti, come ad esempio rifiuti edili o scarti di produzione del settore artigianale e industriale, il Governo decide in merito ad una riduzione proporzionale dei sussidi.

Art. 25

Costi computabili

¹ Sono computabili i seguenti costi per il trasporto su lunga distanza di rifiuti urbani combustibili (di seguito costi di trasporto ferroviario su lunga distanza):

- a) ²⁾trasporto ferroviario di rifiuti urbani dalle stazioni di carico Plaun Grond, Unterrealta, Cho d'Punt, Scuol, Davos e Arosa all'IRU di Trimmis o a Landquart;
- b) trasporto stradale di rifiuti urbani dalle stazioni di carico fino alla stazione merci più vicina, se l'ulteriore trasporto avviene con la ferrovia;
- c) trasporto stradale di rifiuti urbani dalla stazione merci più vicina fino all'impianto di incenerimento, se il trasporto su lunga distanza è avvenuto con la ferrovia.

² ³⁾I costi di cui al capoverso 1 lettera a comprendono in particolare i costi per il trasporto ferroviario, le carrozze, i container, le tasse di smistamento e il trasporto di ritorno dei container vuoti.

³ ⁴⁾Il Dipartimento decide su richiesta in merito alla computabilità dei costi di trasporto ferroviario su lunga distanza da altre stazioni di carico.

⁴ I costi per il carico e lo scarico dei rifiuti urbani nelle stazioni di carico e negli impianti di incenerimento non sono computabili.

¹⁾ Testo giusta DG del 13 dicembre 2011; entrato in vigore il 1° gennaio 2012

²⁾ Testo giusta DG del 13 dicembre 2011; entrato in vigore il 1° gennaio 2012

³⁾ Testo giusta DG del 13 dicembre 2011; entrato in vigore il 1° gennaio 2012

⁴⁾ Testo giusta art. 1 n. 19 dell'ordinanza sulla delega di competenze del Governo ai dipartimenti e ai servizi, CSC 170.340; entrato in vigore il 1° gennaio 2009

Art. 26

¹ I consorzi regionali per la gestione dei rifiuti inoltrano al Servizio ogni anno entro il 31 marzo i seguenti documenti: Documenti

- a) l'elenco delle quantità di rifiuti prodotti nel territorio del consorzio nell'anno civile precedente, in particolare la quantità di rifiuti urbani smaltiti in uno degli impianti di incenerimento, nonché la quantità di rifiuti urbani trasportati dalla stazione di carico all'impianto di incenerimento;
- b) la ricapitolazione dei costi per i trasporti ferroviari su lunga distanza eseguiti nell'anno civile precedente conformemente all'articolo 25 capoverso 1.

² ¹⁾ Se un consorzio esegue trasporti di rifiuti su lunga distanza interamente o in parte su strada oppure se non inoltra la ricapitolazione dei costi, i costi presumibili per il trasporto ferroviario su lunga distanza vengono determinati sulla base delle offerte indicative della Ferrovia retica richieste dai singoli consorzi per la gestione dei rifiuti o dal Servizio. In caso di modifiche essenziali delle condizioni devono essere richieste nuove offerte indicative.

Art. 27

¹ Il Servizio determina per ogni consorzio i costi di trasporto ferroviario su lunga distanza, in franchi per tonnellata di rifiuti urbani. A tale scopo, i costi annui di trasporto ferroviario su lunga distanza del consorzio (conformemente all'articolo 26 capoverso 1 lettera b e capoverso 2) vengono divisi per la quantità di rifiuti urbani smaltiti nel medesimo anno civile dal consorzio in un impianto di incenerimento. Determinazione dei costi medi di trasporto ferroviario su lunga distanza

² Il Servizio determina la media dei costi di trasporto ferroviario su lunga distanza di tutti i consorzi cantonali per la gestione dei rifiuti. A tale scopo, la somma dei costi annui di trasporto ferroviario su lunga distanza di tutti i consorzi (conformemente all'articolo 26 capoverso 1 lettera b e capoverso 2) viene divisa per la quantità di rifiuti urbani smaltiti nel medesimo anno civile da tutti i consorzi in un impianto di incenerimento.

Art. 28

¹ I sussidi cantonali a favore dei consorzi ammontano al 50 per cento della differenza tra i costi di trasporto ferroviario su lunga distanza di ogni consorzio conformemente all'articolo 27 capoverso 1 ed i costi medi di trasporto ferroviario su lunga distanza di tutti i consorzi conformemente all'articolo 27 capoverso 2. Calcolo e versamento dei sussidi cantonali

¹⁾ Testo giusta DG del 13 dicembre 2011; entrato in vigore il 1° gennaio 2012

² Entro la fine di novembre dell'anno civile in corso il Cantone versa ad ogni consorzio avente diritto a sussidi una parte pari all'80 per cento dei sussidi presumibili.

³ Il Servizio versa i sussidi sulla base del conteggio finale entro la fine di giugno dell'anno civile successivo.

⁴ ¹⁾ Qualora i sussidi cantonali presumibili superino i fondi messi a disposizione dal Gran Consiglio nell'ambito del preventivo o l'importo di 250 000 franchi, l'aliquota di sussidio per l'anno in corso secondo il capoverso 1 viene ridotta in modo corrispondente.

2. SUSSIDI A RISANAMENTI DI SITI INQUINATI SOVVENZIONATI DALLA CONFEDERAZIONE

Art. 29

Diritto a sussidi,
costi computabili

Il diritto a sussidi e la determinazione dei costi computabili per il risanamento di siti sovvenzionato dalla Confederazione, dove sono stati depositati principalmente di rifiuti urbani si conformano alle direttive della Confederazione.

Art. 30

Graduazione secondo capacità finanziaria, competenza e procedura di sovvenzione

¹ I sussidi cantonali ai costi computabili per risanamenti sovvenzionati dalla Confederazione vengono graduati come segue secondo la capacità finanziaria:

gruppo di capacità finanziaria 1:	8 per cento
gruppo di capacità finanziaria 2:	16 per cento
gruppo di capacità finanziaria 3:	24 per cento
gruppo di capacità finanziaria 4:	32 per cento
gruppo di capacità finanziaria 5:	40 per cento

² La competenza e la procedura di sovvenzione si conformano agli articoli 16 – 20 dell'ordinanza sui sussidi.

VI. Procedura: audizione, approvazione, autorizzazioni

Art. 31

Audizione in caso di impianti con radiazioni non ionizzanti
1. All'interno della zona edificabile

¹ Il comune trasmette al Servizio la documentazione relativa alla domanda di costruzione (inclusa la scheda dei dati sull'ubicazione) per impianti con radiazioni non ionizzanti subito dopo aver ricevuto la domanda. Eventuali opposizioni al progetto devono anch'esse essere trasmesse al Servizio, qualora concernano l'applicazione della legislazione federale sulla protezione dell'ambiente e sulla protezione delle acque.

¹⁾ Testo giusta DG del 13 dicembre 2011; entrato in vigore il 1° gennaio 2012

² Il Servizio valuta se l'impianto rispetta le prescrizioni sulla protezione da radiazioni non ionizzanti. Esso comunica il risultato della sua valutazione al comune; se necessario chiede che vengano posti oneri e condizioni.

Art. 32¹⁾

¹ In caso di edifici e impianti al di fuori delle zone edificabili, che necessitano dell'esame del Dipartimento dell'economia pubblica e socialità (decisione EFZ), il Servizio viene sentito nel quadro della procedura EFZ.

2. Al di fuori della zona edificabile

² Il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità trasmette al comune la valutazione del Servizio insieme alla decisione EFZ.

Art. 33

¹ Qualora il rilascio di una licenza edilizia comunale necessiti dell'approvazione del Servizio (art. 13 cpv. 1, art. 25 cpv. 2, art. 42 cpv. 2, art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 2 LCPAmb ²⁾), il comune trasmette al Servizio la documentazione relativa alla domanda di costruzione, nonché gli altri documenti necessari dopo aver ricevuto la domanda. È fatto salvo l'articolo 22.

Approvazione della licenza edilizia

1. Notifica da parte del comune

² Eventuali opposizioni al progetto devono anch'esse essere presentate al Servizio, qualora concernano l'applicazione della legislazione federale sulla protezione dell'ambiente o sulla protezione delle acque.

³ ³⁾ Se è inoltre necessaria una decisione EFZ, la documentazione deve essere inoltrata per il tramite dell'Ufficio per lo sviluppo del territorio.

Art. 34

¹ Il Servizio comunica la sua approvazione o il suo rifiuto in forma di una decisione. Esso trasmette la stessa al comune per la comunicazione ai richiedenti e ad eventuali opposenti. Se è inoltre necessaria una decisione EFZ, il Servizio trasmette la sua decisione all'autorità competente per la decisione EFZ per l'inoltro al comune.

2. Notifica della decisione

² Il comune comunica la decisione del Servizio di regola contemporaneamente alla licenza edilizia.

³ Se un progetto necessita, oltre dell'approvazione del Servizio, di un'autorizzazione sulla base della legislazione federale sulla protezione delle acque o sulla protezione dell'ambiente, l'approvazione può essere rilasciata con questa autorizzazione.

¹⁾ Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4301; entrato in vigore il 1° gen. 2007

²⁾ CSC 820.100

³⁾ Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4302; entrato in vigore il 1° gen. 2007

Art. 35

Autorizzazione di costruzione per discariche

¹ Le domande di autorizzazione di costruzione per una discarica devono essere inoltrate al comune unitamente alla documentazione necessaria.

² La procedura per il rilascio dell'autorizzazione si orienta alle prescrizioni relative al rilascio di autorizzazioni in materia di diritto sulla protezione delle acque che si trovano in relazione ad una domanda di costruzione, conformemente all'ordinanza cantonale sulla protezione delle acque ¹⁾.

Art. 36

Autorizzazione d'esercizio per impianti di smaltimento dei rifiuti

¹ Le domande di autorizzazione d'esercizio per un impianto di smaltimento dei rifiuti devono essere inoltrate al comune insieme alla documentazione necessaria per l'inoltro al Servizio.

² Il Servizio rilascia l'autorizzazione d'esercizio, se in base ad un concetto sulle misure tecniche e organizzative, l'esercizio dell'impianto assicura lo smaltimento ecologicamente compatibile dei rifiuti e se sono rispettate le prescrizioni legali.

VII. Giustizia penale**Art. 37**

Obbligo di denuncia

Le collaboratrici ed i collaboratori del Servizio devono denunciare all'Ufficio per l'ambiente tutte le infrazioni alla legislazione sulla protezione dell'ambiente e sulla protezione delle acque di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro funzione ufficiale. Le infrazioni punibili devono essere denunciate alla Polizia cantonale.

VIII. Disposizioni finali**Art. 38**

Disposizioni transitorie
1. Catasto dei siti inquinati

Fino a quando non è disponibile il catasto dei siti inquinati, l'autorità edilizia comunale trasmette al Servizio tutte le domande di costruzione concernenti siti che ad essa stessa o alla Sovrastanza comunale sono noti come inquinati o probabilmente inquinati.

Art. 39

2. Compensazione delle spese di trasporto

¹ Il Cantone versa pro rata sussidi per compensare oneri particolarmente elevati per il trasporto di rifiuti urbani su lunga distanza per il 2002 (a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza).

¹⁾ CSC 815.200

Art. 40

¹ La presente ordinanza entra in vigore ¹⁾ con la legge d'introduzione alle leggi federali sulla protezione dell'ambiente (Legge cantonale sulla protezione dell'ambiente, LCPAmb) del 2 dicembre 2001 ²⁾. Entrata in vigore

¹⁾ Posta in vigore il 1° set. 2002 con DG del 13 ago. 2002

²⁾ CSC 820.100

Appendice 1: impianti artigianali e industriali (art. 4 cpv. 1 lett. f)

L'elenco seguente non è esaustivo. Anche altri impianti dai quali ci si devono attendere emissioni simili per genere e quantità, necessitano dell'approvazione del Servizio e devono essere notificati a quest'ultimo.

Settore	Tipo di impianto risp. di azienda
Industria alimentare	Affumicatoio per carne Impianto di torrefazione
Agricoltura	Essiccatoio dell'erba
Industria tessile	Tintoria Conceria
Lavorazione del legno	Segheria Impianto di piallatura Falegnameria Officina di verniciatura e di lucidatura
Lavorazione di materie sintetiche	Impianto per rivestimento a polverizzazione Impianto di stampaggio ad iniezione Impianto per la produzione di materie sintetiche o di articoli di gomma
Estrazione e lavorazioni di pietre e terra	Cava di pietra Impianto per la ghiaia Impianto per la produzione di cemento, calce e gesso Impianto per la miscelazione di asfalto Fabbrica di laterizi Impianto per il trattamento di materiale
Industria metallica	Fucina Officina di zincatura Impianto di galvanizzazione Officina del fabbro Fonderia Impianto di sabbatura
Settore edilizio	Impresa edile con parco macchine e attrezzature Impresa di pittura Impresa di sverniciatura Cantieri di grandi dimensioni
Energia	Impianti per la produzione di biogas, gas di depurazione e simili Impianti per lo sfruttamento energetico di biogas, gas di depurazione e simili

Smaltimento dei rifiuti	Impianti di incenerimento dei rifiuti
Commercio	Stabilimenti per il commercio di nafta, diesel, benzina o di gas liquido Impianti per il trasbordo di merci polverose
Servizi	Forno per la pizza Officine per la verniciatura a spruzzo Autofficina Officina per la riparazione di altri veicoli a motore o altre macchine Lavanderia chimica Pulizia cisterne Crematorio Ospedale

Appendice 2: impianti di allevamento (art. 4 cpv. 1 lett. g)*All'interno delle zone edificabili*

Sono considerati impianti di allevamento che causano un considerevole inquinamento dell'aria gli impianti di allevamento con una capacità per un numero di animali totale tale da causare un valore di immissione di odori superiore a 4.

Al di fuori delle zone edificabili

Sono considerati impianti di allevamento che causano un considerevole inquinamento dell'aria gli impianti di allevamento con una capacità per un numero di animali totale tale da causare un valore di immissione di odori superiore a 6.

Secondo le vigenti raccomandazioni della Stazione federale di ricerche in economia e tecnologia agricole di Tänikon sulle distanze minime da aziende di allevamento, l'immissione di odori viene misurata in base al numero di animali e dei fattori di immissione di odori per le diverse specie animali.